DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018

IL CONSIGLIO GENERALE

"Visto lo schema di Regolamento sulle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'ACI, predisposto dall'Ufficio – Struttura Tecnica Permanente per l'Organismo Indipendente di Valutazione al fine di semplificare ed agevolare lo svolgimento delle attività e delle funzioni attribuite allo stesso OIV; visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.; visto l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazione dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI; rilevata l'opportunità di provvedere alla regolamentazione delle modalità di funzionamento dell'Organismo, in considerazione della rilevanza che lo stesso riveste in funzione della puntuale attuazione degli obiettivi di ottimizzazione dell'efficienza e di gestione del ciclo della *performance* nell'ambito della Federazione; considerato che la stessa disciplina regolamentare assume specifico rilievo anche sotto il profilo dell'incremento dei livelli di trasparenza della complessiva azione dell'Ente; preso atto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in ordine allo schema di Regolamento in parola; visti l'art. 15 dello Statuto e l'art. 4, comma 3, lettera B, punto n), del vigente Regolamento di Organizzazione ACI che attribuisce al Consiglio Generale la competenza a deliberare in merito ai Regolamenti di carattere generale; **approva** il Regolamento sulle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Automobile Club d'Italia in conformità al testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. O) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.".

Regolamento sulle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Automobile Club d'Italia

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato in conformità alla normativa vigente, disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito denominato OIV), previsto dal D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., dell'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) e degli Automobile Club (di seguito denominati AC), ai sensi della Deliberazione Civit n. 11/2013.

Art. 2
Composizione e nomina

1. L'OIV è costituito in forma collegiale con tre Componenti (dei quali uno svolge il ruolo di Presidente) e - in ragione della particolare struttura e natura della Federazione ACI - esercita i compiti e le funzioni di cui al successivo art. 5 in relazione ad ACI e agli AC.
2. La nomina dei Componenti è effettuata dal Presidente di ACI a seguito di procedura selettiva pubblica di nomina a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 4.

Art. 3
Durata

1. La durata della nomina è triennale e può essere rinnovata una sola volta, previa procedura selettiva pubblica (art. 14 bis, comma 3, D.Lgs. 150/2009).
2. Alla scadenza del triennio, l'OIV può continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.

Art. 4
Requisiti richiesti

1. Ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. in tema di elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV (art. 14 bis), per l'ammissione alla procedura comparativa di nomina è richiesto che il candidato possegga i seguenti requisiti:
   a) risultare regolarmente inserito nell'Elenco nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione previsto dall'art. 3 del Decreto

Ministeriale del 2 dicembre 2016 e pubblicato nella GU Serie Generale n. 14 del 18-01-2017;

b) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
c) possedere tutti gli altri requisiti di competenza, esperienza e integrità richiesti dal predetto DM richiamato dal D.Lgs. 150/2009.

2. L'Amministrazione, nell'avviso di selezione, può prevedere ulteriori specifici requisiti attinenti all'area delle conoscenze, esperienze ed abilità necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 5
Compiti e funzioni

1. L'OIV svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dal D.Lgs. 150/2009 con particolare riferimento all'art. 14 nonché in base alle previsioni del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell' ACI.
2. Nell'esercizio delle funzioni l'Organismo ha accesso a tutti gli atti ed i documenti in possesso dell'ACI e degli AC, utili all'espletamento dei propri compiti, che tratta nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, secondo le disposizioni previste dall'art. 14, comma 4-ter, D.L.gs. 150/2009.
3. L'OIV esercita altresì i compiti e le funzioni previsti dalla normativa in tema di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e prevenzione della corruzione (L. 190/2012 e s.m.i.).

Art. 6
Struttura Tecnica Permanente a supporto

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'OIV, come previsto dalla normativa e dal vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente, si avvale di una Struttura Tecnica Permanente (di seguito denominata STP) avente funzioni di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa.
2. All'Ufficio della STP è preposto un Dirigente che svolge le funzioni di Segretario senza diritto di voto nel corso delle riunioni dell'Organismo; in caso di impedimento temporaneo, le funzioni di Segretario possono essere svolte da un funzionario della medesima struttura appositamente individuato dal Presidente dell'OIV.
3. La Struttura è costituita da risorse interne dell'Ente e senza nuovi o maggiori oneri finanziari.
4. Per l'espletamento delle attività istruttorie svolte dalla STP, la documentazione deve essere trasmessa da parte degli Uffici nel rispetto della tempistica prevista nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente e/o nelle indicazioni fornite con circolari e note interne al riguardo emanate .
5. Nell'ipotesi di richiesta di chiarimenti/integrazioni da parte della STP o dell'Organismo il riscontro deve pervenire entro e non oltre i 5 giorni lavorativi antecedenti la data della seduta al fine di consentire lo svolgimento della relativa istruttoria. Qualora detta documentazione pervenga in ritardo, la stessa si ritiene

non acquisita in tempo utile e non è presa in considerazione da parte dell'OIV; in casi straordinari e urgenti, il Presidente dell'ACI e/o il Segretario Generale possono porre all'attenzione dell'OIV la richiesta di esaminarla.

Art. 7
Convocazione delle sedute

1. L'OIV si riunisce nella sede legale di ACI - che garantisce la disponibilità dei locali e di strumenti idonei allo svolgimento della sua attività - o in altro luogo all'occorrenza designato.
2. Il Presidente dell'OIV convoca le riunioni dell'Organismo con congruo anticipo per il tramite del Dirigente della Struttura Tecnica Permanente a supporto. In caso di urgenza l'incontro può essere indetto anche nelle 24 ore precedenti la seduta.
3. La convocazione è comunicata ai Componenti per via telematica all'indirizzo di posta elettronica dai medesimi fornito.
4. Il Presidente dell'OIV stabilisce l'ordine del giorno.
5. Se possibile, la STP anticipa ai Componenti, via posta elettronica, gli atti e i documenti ufficiali e istruttori inerenti agli argomenti oggetto della riunione convocata.
6. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati su proposta del Presidente stesso anche argomenti ulteriori non inseriti all'ordine del giorno.

Art. 8
Validità delle sedute

1. Le sedute dell'OIV sono valide anche con la presenza di due Componenti.
2. La seduta è presieduta dal Presidente o - in caso di assenza dello stesso - dal Componente più anziano che svolge le funzioni di Presidente.
3. L'Organismo svolge la sua attività collegialmente. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti e sono riportate all'interno del verbale della riunione.
4. Al fine di garantire continuità dell'azione amministrativa, in relazione al corretto svolgimento del ciclo della performance, alle attestazioni sugli obblighi di trasparenza e agli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione dell'ACI e degli AC, nel caso di assenza definitiva di un Componente per dimissioni, decadenza, incompatibilità o per altre cause sopravvenute, l'OIV - nelle more della integrazione del Collegio con il nuovo componente secondo la procedura prevista dal DM 2 dicembre 2016 - continua ad esercitare le sue funzioni con la presenza di due Componenti su tre.
5. In caso di sedute validamente costituite con la presenza di solo due Componenti su tre ma in assenza del voto favorevole di entrambi i Componenti presenti su una o più decisioni inserite all'OdG, prevale il voto di chi presiede la seduta.

[redacted]

Art. 9
Svolgimento delle sedute

1. La riunione può svolgersi anche in modalità telematica con la partecipazione a distanza di uno o più Componenti da luoghi diversi dalla sede designata nella convocazione tramite la disponibilità di strumenti telematici (ad esempio, di call conference o video conferenza) idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, assicurando la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentendo a tutti i partecipanti alla riunione la facoltà immediata di:
   a) prendere visione degli atti della riunione e di scambiarsi documenti (ad esempio, tramite invio e-mail);
   b) intervenire nella discussione;
   c) votare.
2. Ove sia necessario procedere alla firma di atti e documenti, l'apposizione della firma del Componente partecipante in via telematica avviene tramite firma elettronica.
3. Il verbale della riunione - predisposto dal Segretario al termine della stessa e condiviso nel contenuto con i Componenti via e-mail - è approvato nella prima riunione utile successiva (se necessario, anche nella modalità elettronica sopra richiamata).
4. Il verbale approvato è sottoscritto dai componenti OIV e dal segretario ed archiviato agli atti a cura della STP.

Art. 10
Rinvio

Il presente Regolamento è approvato dagli Organi competenti di ACI, e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, si rinvia alle disposizioni normative vigenti. Si intendono automaticamente recepite eventuali successive modifiche e/o integrazioni degli atti normativi e/o atti amministrativi generali di disciplina della materia.

ART. 11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Organo competente.